

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

(data aggiornamento: 21/11/2024)

1. PREMESSA

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono una sintesi della normativa fiscale applicabile alla previdenza complementare in quanto destinate esclusivamente a fornire agli aderenti un primo orientamento in materia. Non possono pertanto considerarsi esaustive del regime fiscale della previdenza complementare, per una più completa conoscenza del quale si rinvia alle norme di legge e alle interpretazioni ufficiali. I principali testi legislativi di riferimento sono:

- Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni;
- Testo Unico delle Imposte sui Redditi T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni.

Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari vengono tassate in maniera differenziata a seconda:

- dei periodi di accumulo delle somme versate:
 - Fino al 31/12/2000
 - Dal 1/1/2001 al 31/12/2006
 - Dal 1/1/2007
- > della motivazione della richiesta;
- > della tipologia di iscrizione
 - VECCHIO ISCRITTO → adesione a forme di previdenza complementare prima del 28/04/1993 ancora in corso;
 - NUOVO ISCRITTO → adesione a forma di previdenza complementare dopo il 28/04/1993.

Per maggiori informazioni si rinvia alle tabelle di dettaglio riportate nei successivi paragrafi.

2. REGIME FISCALE DEI RENDIMENTI

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una **imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% applicata sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta** (rendimento annuale). I redditi derivanti da titoli pubblici italiani ed equiparati, oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *White list*, concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta sostitutiva nella misura del 62,50% del loro ammontare per cui la tassazione effettiva è pari al 12,5%.

Qualora in un periodo d'imposta si verifichi un **risultato negativo**, lo stesso può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre Linee di investimento del Fondo pensione, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della Linea che ha maturato il risultato negativo.

I rendimenti del Fondo, essendo già stati sottoposti a prelievo fiscale nel corso della fase di accumulo, non vengono più tassati al momento della liquidazione della prestazione.

3. REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI

I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di € 5.164,57 annui. Non sono invece comprese, nella quota deducibile, le somme di TFR il cui conferimento al Fondo non comporta alcun onere fiscale.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.

Per i contributi che eccedono il predetto limite, sarà riconosciuta l'esenzione nella fase di erogazione della prestazione finale. A tal fine, l'aderente deve - entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i versamenti ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - comunicare (anche tramite apposita funzionalità presente in area riservata) l'importo non dedotto o che non sarà dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro 25.822,85 che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno (max. € 7.746,86 annui).

Esempio:

Lavoratore che nei primi 5 anni di adesione al Fondo ha versato complessivamente - tra contributi a proprio carico ed a carico dell'azienda - 5.000 Euro (1.000 Euro all'anno).

A partire dal sesto anno, il lavoratore potrà dedurre:

25.822,85 - 5.000 = 20.822,85 Euro.

Il lavoratore potrà quindi dedurre, nei 20 anni successivi al quinto anno di adesione, questi 20.822,85 Euro, in aggiunta rispetto al limite ordinario di 5.164,57 Euro annui, per cui, ad esempio, se intende suddividere questo *bonus* nell'arco dei 20 anni potrà dedurre:

20.822,85 : 20 = 1.041,14 Euro annui in aggiunta al limite di 5.164,57, per cui ogni anno potrà dedurre fino ad un massimo di:

5.164,57 + 1.041,14 = 6.205,71 Euro

Il lavoratore potrà però decidere di "spendere" questi ulteriori 20.822,85 Euro di deducibilità come vuole, ad esempio versando contributi aggiuntivi solo per un numero limitato di anni; in questo caso, occorre però ricordare che il limite massimo di contributi deducibili all'anno, anche con questo incremento, non può comunque eccedere:

(5.164,57 + 2.582,29) = 7.746,86 Euro all'anno

Premio di produttività versato alla previdenza complementare

Se l'aderente versa al Fondo, in tutto o in parte, i premi di risultato, viene riconosciuta la totale esenzione sui contributi così versati da imposta sul reddito di lavoro dipendente e dall'imposta sostitutiva del 10%, anche se eccedenti il limite massimo di deducibilità fiscale di euro 5.164,27 (l'agevolazione massima potrà arrivare fino ad euro 8.164,27). Inoltre, la quota parte di prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare derivante dai contributi versati in sostituzione dei premi di risultato andrà ad incrementare la parte delle predette prestazioni che si considera essere già stata assoggettata ad imposta, divenendo quindi anch'essa esente da tassazione.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi sopra descritto è altresì applicabile alle somme che l'aderente versa alla forma pensionistica complementare a titolo di **reintegro di anticipazioni**.

I versamenti aggiuntivi dovuti a questo reintegro, pertanto, concorrono, così come i contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'aderente, nel limite di euro 5.164,57.

Sulle somme corrispondenti alle anticipazioni reintegrate che abbiano superato il predetto limite (e, quindi, siano state assoggettate a tassazione Irpef in capo all'aderente), è però riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

Tale disciplina opera esclusivamente in riferimento alle anticipazioni erogate successivamente al 31 dicembre 2006 ed ai montanti maturati a decorrere da tale data.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda all'apposito Regolamento presente nell'area pubblica del sito web, sezione Documenti.

4. REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI

Il regime fiscale delle prestazioni è attualmente regolato dall'art. 11 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

L'art. 23, comma 5, del medesimo decreto prevede tuttavia che, per i soggetti che già risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 1° gennaio 2007, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate sino a tale data, continuino ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Di seguito sono quindi illustrati, per le varie tipologie di prestazioni, i regimi fiscali pro-tempore vigenti riguardanti i montanti maturati:

- sino al 31 dicembre 2000;
- tra il 1° gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2006;
- a partire dal 1° gennaio 2007.

In conformità a quanto previsto dalla normativa fiscale, le somme erogate a qualsiasi titolo vanno imputate prioritariamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, poi agli importi maturati fino al 31 dicembre 2006 e per l'eccedenza agli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Sono inoltre evidenziate le eventuali differenze di trattamento previste tra coloro che risultano iscritti a forme di previdenza complementare dopo il 28 aprile 1993 ("nuovi iscritti") o entro tale data ("vecchi iscritti").

Prestazioni in capitale

Le prestazioni pensionistiche sono erogabili in forma di capitale, in via generale, nel limite massimo del 50% del montante finale accumulato.

Vi sono tuttavia delle eccezioni:

i vecchi iscritti hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006. In tal caso, il montante maturato dall'01/01/2001 viene tassato con aliquota interna media calcolata sommando tale periodo anche con quello post 01/01/2007. Inoltre, i rendimenti maturati dall'1/01/2001 alla data di uscita concorrono alla formazione della base imponibile.

- **N.B.** Nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante residuo post 2007 sia inferiore al 50% dell'assegno sociale è possibile richiedere la prestazione con l'applicazione del nuovo regime fiscale, con eventuale obbligo di conversione in rendita di almeno il 50% del montante post 2007.
- i **nuovi iscritti**, nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, possono richiedere la prestazione interamente in forma di capitale.

N.B. In caso di obbligo di conversione in rendita, la parte erogata in capitale tiene conto anche di quanto già erogato a titolo di anticipazioni (es. in presenza di anticipazione pregressa superiore al 50% del montante finale, non si avrà prestazione in capitale ma unicamente in rendita).

Considerando la differenziazione tra vecchi e nuovi iscritti si riportano di seguito le tabelle di dettaglio.

VECCHI ISCRITTI

1) IPOTESI EROGAZIONE 100% CAPITALE (regime fiscale previgente)

Montante maturato fino al 31.12.2000 al netto delle quote esenti ¹ e dei rendimenti tassati al	Montante maturato dal 01.01.2001 al 31.12.2006 al netto dei contributi	Montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei contributi non dedotti e dei premi di risultato.
Tassazione separata con aliquota TFR comunicata dal datore di lavoro. (da 23% a 43%)	,	l dia calcolata internamente dal Fondo². % a 43%)

2) IPOTESI EROGAZIONE IN CAPITALE CON EVENTUALE OBBLIGO DI CONVERSIONE IN RENDITA DEL 50% DEL MONTANTE MATURATO DAL 1° GENNAIO 2007 (nuovo regime fiscale)

Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001	Montante maturato dal 01.01.2007
31.12.2000 al netto della quota	al 31.12.2006 al netto dei	al netto dei rendimenti già tassati,
esente¹ e dei rendimenti tassati al	rendimenti già tassati e dei	dei contributi non dedotti e dei
12,50%.	contributi non dedotti.	premi di risultato.
Tassazione separata con aliquota	Tassazione separata con aliquota	Ritenuta a titolo d'imposta
TFR comunicata dal datore di lavoro.	media calcolata internamente dal	definitiva
(da 23% a 43%)	Fondo ² .	(max. 15%) ³ .
	(da 23% a 43%)	

Per i dettagli sulla fiscalità della rendita si rimanda alla relativa tabella.

NUOVI ISCRITTI

Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001	Montante maturato dal 01.01.2007
31.12.2000 al netto della quota	al 31.12.2006 al netto dei	al netto dei rendimenti già tassati,
esente ¹ e del c.d. "abbattimento	rendimenti già tassati e dei	dei contributi non dedotti e dei
base imponibile" ⁴ .	contributi non dedotti.	premi di risultato.
Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo ² .		Ritenuta a titolo d'imposta
(da 23% a 43%)		definitiva
		(max.15%) ³ .

Per i dettagli sulla fiscalità della rendita si rimanda alla relativa tabella.

A seguito dell'erogazione, il Fondo trasmette il prospetto di liquidazione e l'anno successivo rende disponibile la Certificazione Unica dal quale non derivano particolari adempimenti fiscali a carico dell'aderente.

Prestazioni in forma di rendita

Montante rendita fino al 31.12.2000 all'87,5%.	Montante rendita dal 01.01.2001 al 31.12.2006 al netto dei rendimenti già tassati e dei contributi non	Montante rendita dal 01.01.2007 al netto dei rendimenti, dei contributi non dedotti e dei premi di risultato.
	dedotti.	
Tassazione ordinaria IRPEF operata direttamente dalla Compagnia		Ritenuta a titolo d'imposta
assicurativa.		definitiva (max. 15%)³, operata
L'aliquota effettiva da applicare viene comunicata dal Casellario INPS alla		direttamente dalla Compagnia
Compagnia assicurativa in funzione dei trattamenti pensionistici erogati in		assicurativa.
favore del pensionato⁵.		Sulla rivalutazione della rendita si
		applica l'imposta sostitutiva del 26%
Sulla rivalutazione della rendita post 31/12/2000 si applica l'imposta		(al netto della componente relativa
sostitutiva del 26% (al netto della componente relativa ai titoli di Stato e		ai titoli di Stato e assimilati,
assimilati, soggetta ad imposta sostitutiva del 12,50%)		soggetta ad imposta sostitutiva del
		12,50%)

N.B. Non vi sono distinzioni tra Vecchi e Nuovi iscritti.

La Compagnia assicurativa che eroga le rate di rendita agisce quale sostituto d'imposta ed effettua le ritenute fiscali e rilascia la Certificazione Unica. Gli importi della rendita riguardanti i primi due periodi (quindi fino al 31/12/2006) sono da inserire nella dichiarazione dei redditi, mentre quelli dal 2007 in poi non devono essere inseriti.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate ad un regime di tassazione diverso in funzione della finalità per la quale le stesse vengono erogate.

In relazione al montante accumulato dal 1.1.2007, le **anticipazioni** sono, in via generale, soggette a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del **23**%, mentre per le annualità precedenti si applicano i relativi regimi fiscali previgenti.

La legge prevede tuttavia che nel caso di anticipazione (per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata) richiesta a fronte di **spese sanitarie** a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, la ritenuta a titolo d'imposta si applica nella stessa misura prevista per le prestazioni pensionistiche e cioè con l'aliquota massima del 15%.

> Anticipazioni per spese sanitarie

VECCHI ISCRITTI

, = 001.11 1001.11 11		
Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001 al	Montante maturato dal 01.01.2007 al
31.12.2000 al netto delle quote	31.12.2006 al netto dei contributi	netto dei rendimenti già tassati, dei
esenti ¹ e dei rendimenti tassati al	non dedotti.	contributi non dedotti e dei premi di
12,50%.		risultato.
Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo ²		Ritenuta a titolo d'imposta
(da 23% a 43%)		definitiva
Trattandosi di anticipazioni, la tassazione è a titolo provvisorio, soggetta a		(max. 15%) ³ .
conguaglio con le liquidazioni successive.		

NUOVI ISCRITTI

Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001 al	Montante maturato dal 01.01.2007 al
31.12.2000 al netto delle quote	31.12.2006 al netto dei contributi	netto dei rendimenti già tassati, dei
esenti ¹ e del c.d. "abbattimento base	non dedotti.	contributi non dedotti e dei premi di
imponibile" ⁴ .		risultato.
Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo ²		Ritenuta a titolo d'imposta
(da 23% a 43%)		definitiva
Trattandosi di anticipazioni, la tassazione è a titolo provvisorio, soggetta a		$(max. 15\%)^3$.
conguaglio con le liquidazioni successive.		

> Anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa e per "ulteriori esigenze"

VECCHI ISCRITTI

Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001 al	Montante maturato dal 01.01.2007 al
31.12.2000 al netto delle quote	31.12.2006 al netto dei contributi	netto dei rendimenti già tassati, dei
esenti ¹ e dei rendimenti tassati al	non dedotti.	contributi non dedotti e dei premi di
12,50%.		risultato.
Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo ²		Ritenuta a titolo d'imposta
(da 23% a 43%)		definitiva
Trattandosi di anticipazioni, la tassazione è a titolo provvisorio, soggetta a		(23%).
conguaglio con le liquidazioni successive.		

NUOVI ISCRITTI

Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001 al	Montante maturato dal 01.01.2007 al
31.12.2000 al netto delle quote	31.12.2006 al netto dei contributi	netto dei rendimenti già tassati, dei
esenti ¹ e del c.d. "abbattimento base	non dedotti.	contributi non dedotti e dei premi di
imponibile" ⁴ .		risultato.
Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo ²		Ritenuta a titolo d'imposta
(da 23% a 43%)		definitiva
Trattandosi di anticipazioni, la tassazione è a titolo provvisorio, soggetta a		(23%).
conguaglio con le liquidazioni successive.		

A seguito dell'erogazione delle anticipazioni, il Fondo trasmette il prospetto di liquidazione e l'anno successivo rende disponibile la Certificazione Unica dal quale non derivano particolari adempimenti fiscali a carico dell'aderente.

Riscatti

Il riscatto del fondo pensione può essere:

- Parziale: per inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi, per procedure di mobilità e cassa integrazione guadagni o straordinaria;
- Totale: per inoccupazione oltre 48 mesi, invalidità oltre il 66%, per decesso aderente e per cause diverse da quelle appena elencate.

Sulle somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale:

per cessazione dell'attività lavorativa che comporti, prima del raggiungimento del requisito pensionistico, l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (riscatto parziale);

- per cessazione dell'attività lavorativa che comporti, prima del raggiungimento del requisito pensionistico, l'inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- per invalidità permanente, sopraggiunta dopo l'iscrizione al Fondo (che si traduca in una riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo), senza l'obbligo di cessazione dal rapporto di lavoro;
- > per morte dell'aderente prima dell'esercizio della prestazione pensionistica.

IL REGIME FISCALE APPLICATO È IL SEGUENTE:

VECCHI ISCRITTI

Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001	Montante maturato dal 01.01.2007 al
31.12.2000 al netto delle quote	al 31.12.2006 al netto dei	netto dei rendimenti già tassati, dei
esenti¹ e dei rendimenti tassati al	rendimenti già tassati e dei	contributi non dedotti e dei premi di
12,50%.	contributi non dedotti.	risultato.
Tassazione separata con aliquota	Tassazione separata con aliquota	Ritenuta a titolo d'imposta
TFR comunicata dal datore di lavoro	media calcolata internamente dal	definitiva
(se cessati) o aliquota media	Fondo ²	(max. 15%)³.
calcolata internamente dal Fondo² (se	(da 23% a 43%)	
in servizio, per riscatto invalidità).		
(da 23% a 43%)		

NUOVI ISCRITTI

Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001	Montante maturato dal 01.01.2007 al
31.12.2000 al netto delle quote	al 31.12.2006 al netto dei	netto dei rendimenti già tassati, dei
esenti ¹ e del c.d. "abbattimento base	rendimenti già tassati e dei	contributi non dedotti e dei premi di
imponibile" ⁴ .	contributi non dedotti.	risultato.
Tassazione separata con aliquota media calcolata internamente dal Fondo ²		Ritenuta a titolo d'imposta
(da 23% a 43%)		definitiva
		(max. 15%) ³ .

Sulle somme erogate a titolo di **riscatto per cause diverse** da quelle sopra indicate (ad esempio in caso di licenziamento, dimissioni, ecc.) si applica il seguente regime fiscale.

VECCHI ISCRITTI

<u> </u>		
Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001 al	Montante maturato dal 01.01.2007 al
31.12.2000 al netto delle quote	31.12.2006 al netto dei rendimenti	netto dei rendimenti già tassati, dei
esenti¹ e dei rendimenti tassati al	già tassati e dei contributi non	contributi non dedotti e dei premi di
12,50%.	dedotti.	risultato.
Tassazione separata con aliquota	Tassazione ordinaria IRPEF	Ritenuta a titolo d'imposta
TFR comunicata dal datore di lavoro.	(da 23% a 43%)	definitiva
(da 23% a 43%)	La quota di riscatto si cumula al	(23%).
	restante imponibile IRPEF	
	dell'aderente.	

NUOVI ISCRITTI

11001119011111		
Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001	Montante maturato dal 01.01.2007 al
31.12.2000 al netto delle quote	al 31.12.2006 al netto dei	netto dei rendimenti già tassati, dei
esenti ¹ e del c.d. "abbattimento	rendimenti già tassati e dei	contributi non dedotti e dei premi di
base imponibile" ⁴ .	contributi non dedotti.	risultato.
Tassazione separata con aliquota	Tassazione ordinaria IRPEF	Ritenuta a titolo d'imposta
media calcolata internamente dal	(da 23% a 43%)	definitiva
Fondo ²	La quota di riscatto si cumula al	(23%).
(da 23% a 43%)	restante imponibile IRPEF	
	dell'aderente.	

È possibile, inoltre, richiedere il riscatto totale nei casi di cessazione dell'attività lavorativa per pensionamento, ma in assenza dell'anzianità di iscrizione alla previdenza complementare (5 anni) necessaria per richiedere la prestazione pensionistica in capitale o in rendita o la RITA.

Per questa casistica, limitata ai nuovi iscritti, è previsto il seguente regime fiscale.

NUOVI ISCRITTI

Montante maturato dal 01.01.2007 al netto dei rendimenti, dei contributi non dedotti e dei premi di risultato.			
Ritenuta a titolo d'imposta definitiva			
(23%).			

A seguito dell'erogazione dei riscatti, il Fondo trasmette il prospetto di liquidazione e l'anno successivo rende disponibile la Certificazione Unica. Gli eventuali importi soggetti a tassazione ordinaria devono essere inseriti in Dichiarazione dei Redditi.

Prestazioni in forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)

VECCHI ISCRITTI

7-0-m 10-m 11-m				
Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001	Montante maturato dal 01.01.2007 al		
31.12.2000 al netto delle quote	al 31.12.2006 al netto dei	netto dei rendimenti già tassati, dei		
esenti ¹ e dei rendimenti tassati al	rendimenti già tassati e dei	contributi non dedotti e dei premi di		
12,50%.	contributi non dedotti.	risultato.		
Ritenuta a titolo di imposta definitiva				
(max.15%) ³				

L'aliquota applicata continua a decrescere anche post attivazione RITA.

NUOVI ISCRITTI

	<u>NUOVI ISCRITTI</u>			
	Montante maturato fino al	Montante maturato dal 01.01.2001	Montante maturato dal 01.01.2007 al	
	31.12.2000 al netto delle quote	al 31.12.2006 al netto dei	netto dei rendimenti già tassati, dei	
	esenti¹ e del c.d. "abbattimento base	rendimenti già tassati e dei	contributi non dedotti e dei premi di	
	imponibile" ⁴ .	contributi non dedotti.	risultato.	
Ritenuta a titolo di imposta definitiva				
(max.15%) ³				
	L'aliquota applicata continua a decrescere anche post attivazione RITA.			

A seguito del pagamento di ogni rata il Fondo rende disponibile il prospetto di liquidazione e l'anno successivo la Certificazione Unica dal quale non derivano particolari adempimenti fiscali, salvo che il contribuente non opti, in autonomia in sede di dichiarazione dei redditi, per la tassazione ordinaria.

Trasferimenti delle posizioni pensionistiche

Tutte le operazioni di trasferimento della posizione individuale verso altra forma pensionistica complementare disciplinata dal D. Lgs 5 dicembre 2005, n. 252, sono esenti da ogni onere fiscale⁶.

¹ contributi versati dall'aderente che non eccedono il 4% della retribuzione annua.

² aliquota calcolata con lo stesso meccanismo previsto per il TFR, rapportando le somme da erogare al periodo di effettiva contribuzione al Fondo. Si determina prima un Reddito di Riferimento (RR) così dato: Montante (M) – per la composizione del montante – moltiplicato il coefficiente fisso 12 diviso anni e frazioni d'anno di anzianità nel periodo considerato. Se il montante è posto a cavallo tra il 2000 e il 2001 i mesi di anzianità sono da considerare congiuntamente nei due periodi. Su tale RR si applicano gli scaglioni IRPEF vigenti e si ottiene una imposta denominata T; si procede quindi con la seguente operazione T/RR * 100 = e si ottiene l'aliquota media applicabile al montante;

³ l'aliquota si riduce di 0,30 punti percentuali, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, per ogni di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedenti il 15° (gli anni antecedenti al 01/01/2007 si computano per un massimo di 15).

⁴ riduzione della base imponibile, comunicata dal datore di lavoro, pari ad € 309,87 per anno di contribuzione rapportata alla permanenza in azienda ed alla percentuale di TFR versato alla forma pensionistica;

⁵ L'INPS, attraverso il Casellario INPS dei pensionati, determina per ogni pensionato l'imposta dovuta (con relativa aliquota IRPEF) e le detrazioni spettanti, in base all'imponibile complessivo, e le comunica entro il mese di giugno agli altri enti previdenziali. Ogni ente, quindi, applica la trattenuta indicata dall'INPS; la somma delle trattenute applicate da ciascun ente equivale all'IRPEF dovuta sull'ammontare complessivo delle pensioni.

⁶ Si precisa che per le gestioni assicurative il Fondo Pensione trattiene l'imposta sostitutiva sui rendimenti dell'anno in corso.